

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis
n. 1-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PREIONI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DEPUTATO **ROBERTO RADICE**, NELLA SUA QUALITÀ
DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE*

per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione con il mezzo della stampa)

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Genova il 20 febbraio 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 29 febbraio 1996

—————
Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1996
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 dicembre 1995 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Genova ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti dell'allora senatore Roberto Radice nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore* per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il 20 febbraio 1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 4 marzo 1996 e annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha iniziato l'esame della domanda nella seduta del 21 marzo 1996, ma la discussione non si è conclusa essendo il Senato in regime di *prorogatio*.

La domanda è stata mantenuta all'ordine del giorno del Senato nell'attuale legislatura con decisione dell'Assemblea del 16 maggio 1996 ed è stata deferita alla Giunta il 1° luglio successivo.

La Giunta ha preso in esame la domanda nella seduta del 22 ottobre 1996.

* * *

La relazione del Collegio espone i seguenti fatti.

Il sindaco di Genova, Adriano Sansa, ha presentato querela il 5 gennaio 1995 nei confronti del Ministro dei lavori pubblici allora in carica, Roberto Radice, per il reato di diffamazione, con riferimento all'intervista rilasciata dallo stesso Ministro al giornale

«Corriere Mercantile» il 26 ottobre 1994.

L'articolo giornalistico in questione riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal Ministro Radice sul problema dell'attuazione del condono edilizio, all'epoca all'esame del Parlamento. Il Ministro Radice ha espresso alcune valutazioni a proposito dell'iniziativa assunta in Parlamento dai progressisti, che avevano presentato un ordine del giorno con la richiesta di slittamento del termine - previsto entro il 31 ottobre 1994 - per il pagamento della prima rata del condono. Secondo il Ministro, molti erano interessati a creare confusione in proposito e pertanto egli aveva scoperto, facendo svolgere indagini su tali circostanze, che alcuni Comuni stavano boicottando i provvedimenti. Nell'intervista egli osservava: «a Genova, per esempio, insieme al manuale di istruzioni per il condono allegano un foglio bianco dove, in parole povere, viene messa in dubbio la data del 31 ottobre. La trovo una cosa di una gravità inaudita, ne ho parlato con il Prefetto ed ora vedremo quali azioni svolgere nei confronti del Comune e del Sindaco».

Il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione degli atti del procedimento nei confronti dell'ex Ministro Radice, ma il Sindaco ha depositato memoria di opposizione a tale richiesta. Il Collegio non ha però ritenuto accoglibili le argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero a fondamento della richiesta di archiviazione.

Secondo il Collegio, non vi sono dubbi che il reato ipotizzato sia stato commesso dal Ministro nell'esercizio delle sue funzioni, poichè l'intervista oggetto della querela è stata rilasciata da un Ministro in carica come com-

mento di vicende strettamente inerenti l'applicazione di provvedimenti del Governo del quale faceva parte e con specifico riferimento alle sue competenze istituzionali.

Ad avviso del Collegio, le affermazioni dell'intervista relative al tentativo di boicottaggio del provvedimento ed a quanto sarebbe avvenuto presso il Comune di Genova evidenziano un fatto determinato, in ordine al quale sono pronunciati giudizi che superano il limite della opinione e della legittima critica politica, ravvisabile invece nella prima parte dell'intervista. In riferimento alla città di Genova individua chiaramente l'ufficio del Sindaco di tale città come termine di riferimento polemico. L'attribuzione di tale fatto ad un funzionario amministrativo, il Sindaco, appare al Collegio estremamente grave, anche perchè di tale fatto non sono indicati con chiarezza gli elementi certi da cui desumerlo. Per tali motivi è innegabile la natura diffamatoria delle espressioni del Ministro nei confronti del Sindaco, che viene esposto al giudizio di disistima della pubblica opinione.

Il Collegio sottolinea la gravità del comportamento tenuto dal Ministro, in quanto la cautela ed il rispetto dell'integrità morale altrui gravano su qualunque persona, sono obblighi che a maggior ragione devono essere rispettati dal titolare di un dicastero.

* * *

La Giunta, nella seduta del 22 ottobre 1996, ha rilevato che occorre preliminarmente esaminare il problema riguardante la competenza del Senato a decidere sulla domanda presentata nei confronti dell'ex Ministro Roberto Radice.

Il dottor Radice, che nella scorsa legislatura era componente del Senato, nell'attuale legislatura è stato eletto alla Camera dei deputati. La Giunta ha pertanto preso preliminarmente in

considerazione la questione attinente al permanere della competenza del Senato in ordine alla decisione della domanda, alla luce dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - recante la disciplina dei reati ministeriali - in base al quale «L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere».

La giurisprudenza parlamentare ha chiarito che il momento nel quale la disposizione costituzionale radica la competenza è quello della deliberazione da parte di una delle due Camere, poichè l'articolo 5 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989 è formulato in modo da esigere una «contestualità tra momento della deliberazione e momento della determinazione della competenza», coerentemente con la *ratio* sottostante alla disposizione costituzionale summenzionata, di «attribuire a ciascuna delle Camere una sorta di giurisdizione domestica sui propri membri» (Camera dei Deputati, XII legislatura, Doc. IV-bis, n. 1-A).

In coerenza con tali principi nella XII legislatura la Camera dei deputati, accogliendo le proposte formulate in tal senso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha rinviato all'Autorità giudiziaria alcune domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, avendo rilevato la propria incompetenza a decidere nei confronti degli inquisiti perchè tali soggetti, che rivestivano la carica di deputati nella

XI legislatura - nella quale le domande erano pervenute alla medesima Camera senza che però questa potesse assumere deliberazioni su di esse - non erano risultati eletti in tale ramo del Parlamento nella XII legislatura. Le domande rinviate dalla Camera dei deputati sono state trasmesse successivamente dall'Autorità giudiziaria competente al Senato, ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, in quanto gli inquisiti non rivestivano più la carica parlamentare (si tratta dei documenti della Camera dei deputati IV-bis, n. 1, nei confronti dell'ex Ministro Vito Lattanzio e di altri coindagati, e n. 2, nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri Ciriaco De Mita e di altri coindagati, documenti rinviati all'Autorità giudiziaria e da questa trasmessi al Senato che li ha tenuti agli atti come documenti IV-bis, n. 2 - Lattanzio - e IV-bis, n. 7 - De Mita). In applicazione dei medesimi principi la domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dell'ex Ministro Claudio Signorile è stata rinviata al Collegio pro-

cedente direttamente dal Presidente della Camera dei deputati con lettera del 22 aprile 1994, in quanto l'inquisito alla data di arrivo della domanda alla Camera non rivestiva più la carica di deputato: il Collegio ha poi trasmesso tale domanda al Senato, il 29 aprile 1994, e il Senato ne ha definito l'esame, inserendola ai propri atti come Doc. IV-bis, n. 1).

La Giunta, aderendo alle argomentazioni accolte dalla giurisprudenza parlamentare, ha riconosciuto all'unanimità l'incompetenza del Senato a decidere sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro Roberto Radice, ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Ha deliberato pertanto di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 4, del Regolamento del Senato, poichè al Senato non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere essendo tale deliberazione di competenza della Camera dei deputati.

PREIONI, *relatore*